

Accordo di ristrutturazione dei debiti: pubblicazione nel R.I. del piano di ristrutturazione e della relazione del professionista

Tribunale di Udine, Sez. II, 19 maggio 2016 - Pres. F. Venier - Rel. A. Zuliani.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Pubblicazione nel registro delle imprese - Pubblicazione del piano di ristrutturazione e della relazione del professionista - Necessità

Nonostante l'ambiguità del dato legislativo, il quale prevede testualmente la pubblicazione nel registro delle imprese del solo accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fall. e che non indica l'ordine cronologico del deposito rispetto a quello del ricorso in tribunale, deve essere accolta l'interpretazione estensiva secondo la quale vanno resi pubblici mediante il deposito nel registro delle imprese anche il piano di ristrutturazione dei debiti e la relazione del professionista indipendente.

Il piano di ristrutturazione dei debiti deve, infatti, considerarsi come parte integrante dell'accordo volto al superamento e comunque a risolvere lo stato di crisi dell'impresa, mentre la relazione del professionista rappresenta un aspetto essenziale per permettere ai creditori estranei di valutare l'opportunità di proporre opposizione; la sua pubblicazione consente, inoltre, di evitare che i creditori proponano una opposizione esplorativa al solo fine di accedere al fascicolo del tribunale per prendere visione del documento.

Sebbene la relazione del professionista (a differenza del piano) non possa considerarsi parte dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la sua funzione informativa nei confronti dei terzi e la rilevanza processuale attribuita alla pubblicazione nel registro delle imprese (decorrenza del termine per proporre eventuali opposizioni) impongono di interpretare estensivamente la norma che prevede la pubblicazione del solo accordo, ritenendola implicitamente riferita anche alla relazione.

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis).

rilevato che il piano per l'attuazione dell'accordo - che deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei - consiste sostanzialmente nella cessione dell'azienda all'attuale affittuaria, [omissis] A. [omissis] e [omissis] S.r.l.", con la quale è stato concluso un contratto preliminare

per il prezzo di Euro 350.000, da pagarsi al momento del contratto definitivo, il quale a sua volta sarà stipulato entro 45 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (doc. n. 9);

preso atto che parte ricorrente, oltre a produrre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (doc. n. 23), lo stato analitico ed estimativo delle attività (doc. n. 24), l'elenco nominativo dei creditori (doc. n. 25) e l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (doc. n. 26), produce uno schema denominato "prospetto di dettaglio del piano di ristrutturazione dei debiti al 31 maggio 2015" (doc. n. 10) e la relazione del professionista indipendente, dott. [omissis], attestante l'attuabilità del piano di ristrutturazione e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale di tutti i creditori estranei entro 120 giorni dall'omologa (doc. n. 21);

rilevato che la relazione del professionista fa riferimento ad un "piano di ristrutturazione dei debiti datato 22 giugno 2015" (v. pag. 4), che non risulta tra i documenti prodotti con il ricorso, essendo stato prodotto soltanto il citato "prospetto di dettaglio" (doc. n. 10);

rilevato, inoltre, che né il "piano di ristrutturazione", né la relazione del professionista indipendente risultano essere stati pubblicati nel registro delle imprese, a differenza degli accordi di ristrutturazione (il cui testo non menziona alcun allegato);

rilevato, altresì, che la relazione del professionista non contiene un'esplicita attestazione della veridicità dei dati aziendali ed è generico nella descrizione del documento (anche questo non prodotto con il ricorso e ignoto al tribunale, così come ai creditori) sul quale basa il giudizio di attuabilità del piano sotto il profilo della prevedibilità di un esatto adempimento dell'acquirente dell'azienda (si tratta di una lettera 15 giugno 2016 della B.C.C. della C. e del G.);

ritenuto che - nonostante l'ambiguità del dato legislativo, che prevede testualmente la pubblicazione nel registro delle imprese del solo accordo (e senza indicare l'ordine cronologico rispetto al deposito del ricorso in tribunale) - merita di essere accolta l'interpretazione estensiva secondo cui devono essere resi pubblici mediante il deposito nel registro delle imprese anche: a) il piano di ristrutturazione dei debiti; b) la relazione del professionista indipendente;

ritenuto, infatti, che:

a) per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti, esso deve intendersi quale parte integrante dell'accordo, il cui scopo è appunto quello di superare o comunque risolvere lo stato di crisi dell'impresa; vero è che, quando la ristrutturazione dei debiti è basata sulla liquidazione del patrimonio sociale, a sua volta concentrata quasi esclusivamente su un unico contratto di cessione d'azienda da stipularsi con soggetto già individuato (e già subentrato nella gestione a titolo di affitto), il piano è estremamente semplice, tanto da renderne addirittura superflua la separata redazione in un apposito documento e possibile

l'incorporazione nello stesso testo dell'accordo; peraltro, ciò non è avvenuto nel caso di specie, sia perché un "piano economico finanziario" è stato redatto (gli accordi di ristrutturazione menzionano il relativo incarico professionale e nella relazione dell'attestatore si legge che egli ha "potuto verificare ... i contenuti e le condizioni del piano di ristrutturazione dei debiti datato 22 giugno 2015"), sia perché i singoli accordi di ristrutturazione non descrivono il piano in modo sufficientemente preciso, limitandosi a menzionare fuggacemente e genericamente il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda", al solo fine di stabilire il termine per il pagamento dell'importo concordato (v. clausola n. 4.1.); in definitiva, se il piano è un elemento coesistente allo stesso accordo, l'onere di pubblicare quest'ultimo registro delle imprese deve essere interpretato come riferito anche al piano;

b) per quanto riguarda la relazione del professionista indipendente (che mantiene la sua rilevanza anche quando il piano è estremamente semplice, perché la semplicità strutturale del piano non elimina la necessità di un motivato giudizio sulla sua concreta attuabilità), essa rappresenta un elemento essenziale per permettere ai creditori estranei di valutare l'opportunità di proporre opposizione, tant'è che la legge evidenzia - quale contenuto peculiare della relazione in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione - il giudizio "sulla idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei"; qualora la relazione non fosse pubblicata nel registro delle imprese, i creditori estranei non avrebbero modo di conoscerla, e potrebbero essere costretti a presentare un'opposizione "esplorativa" al solo fine di avere titolo per accedere al fascicolo del tribunale e prendere finalmente visione del documento che proprio ai creditori estranei è principalmente diretto;

inoltre, poiché la legge non stabilisce l'ordine cronologico tra pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e presentazione del ricorso in tribunale (e gli interpreti sono incerti sul se esista un ordine da seguire e su quale esso sia), e poiché dies a quo per l'eventuale opposizione decorre dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ammettere la pubblicazione dell'accordo senza la pubblicazione della relazione del professionista indipendente, esporrebbe i creditori estranei al rischio di vedere spirare il termine per l'opposizione senza avere avuto la possibilità di vedere la relazione dell'esperto (qualora il ricorso, con allegata la relazione, venisse depositato in cancelleria almeno trenta giorni dopo la pubblicazione dell'accordo nel registro imprese);

in definitiva, sebbene la relazione del professionista (a differenza del piano) non possa intendersi quale parte intrinseca dell'accordo, la sua funzione informativa nei confronti dei terzi e la rilevanza processuale attribuita alla pubblicazione nel registro imprese (dies a quo per le eventuali opposizioni impongono di interpretare estensivamente la norma che prevede la pubblicazione del solo accordo, ritenendola implicitamente riferita anche alla relazione;

ritenuto per quanto riguarda le lacune riscontrate nella relazione del dott. [omissis]; a) che la "veridicità dei dati aziendali" costituisce oggetto specifico dell'esame del professionista indipendente e, quindi, deve

tradursi in una chiara ed altrettanto specifica attestazione, non potendosi considerare sufficiente l'implicita inclusione di tale giudizio nell'attestazione di attuabilità del piano; b) che la motivazione della attestata prevedibilità del regolare pagamento del prezzo della cessione d'azienda non è completa, senza una compiuta descrizione del contenuto o l'allegazione della lettera della banca che "avrebbe garantito l'erogazione dell'intera somma pattuita entro la data del 15 giugno 2016";

ritenuto che è possibile procedere agli adempimenti necessari per colmare le lacune sopra evidenziate in tempo utile per rispettare i termini imposti dall'accordo di ristrutturazione (omologazione entro il 30 giugno 2016);

visto l'art. 182-bis l.fall.;

P.Q.M.

invita parte ricorrente a provvedere alla pubblicazione nel registro delle imprese, ad integrazione della già effettuata pubblicazione dei separati atti contenenti l'accordo di ristrutturazione: a) della relazione del dott. [omissis] di data 10 maggio 2016; b) del "piano di ristrutturazione dei debiti" menzionato nella predetta relazione;

precisa che la data della pubblicazione di cui sopra verrà considerata quale dies a quo per le eventuali opposizioni di terzi creditori;

segnala la mancanza, nella relazione del dott. [omissis] di data 10 maggio 2016 di una chiara ed esplicita attestazione della "veridicità dei dati aziendali" e di una adeguata motivazione della attestata attuabilità del piano sotto il profilo della prevedibilità del pagamento del prezzo della cessione d'azienda;

si riserva di pronunciare il decreto sul ricorso per l'omologazione dopo la scadenza del termine per le eventuali opposizioni. [omissis].